

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CCXXVII**

n. **1**

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO

(Anni dal 2005 al 2008)

*(Articolo 6, comma 6, della legge 27 marzo 1992, n. 257)*

*Presentata dal Ministro dello sviluppo economico*

**(SCAJOLA)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 16 febbraio 2010*

---

PAGINA BIANCA

La presente relazione costituisce il Rapporto al Parlamento ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto per gli anni 2005 – 2008.

Il predetto rapporto si fonda sui lavori svolti dalla Commissione istituita presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

La predetta normativa, ha previsto misure per la cessazione dell'impiego dell'amianto, in particolare per quanto concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Essa detta inoltre norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

Il successivo Decreto del Ministero della Salute del 14 dicembre 2004 ha vietato l'uso delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti fibre intenzionalmente aggiunte, ma ha consentito l'impiego dei prodotti precedentemente installati o in servizio, fino alla fine della loro vita utile. Di conseguenza, a tutt'oggi risultano rilevanti i quantitativi di amianto presente sul territorio nazionale.

Pertanto, al fine di definire un quadro completo dei siti contaminati ed il rischio ad essi associato e con lo scopo di operare i necessari interventi di bonifica, il legislatore ha introdotto due strumenti quali il censimento e la mappatura dell'amianto.

L'art. 10 della legge 257/92 ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottino i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (di seguito denominati Piani Regionali Amianto) che prevedono, tra l'altro, il censimento:

- dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
- delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
- degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

I dati dei predetti censimenti devono essere acquisiti dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto (Commissione Nazionale Amianto).

Il successivo D.P.R. 8 agosto 1994 ha disciplinato dettagliatamente gli aspetti contenutistici dei Piani Regionali Amianto. In particolare, in merito al censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto, ha specificato che non esistendo siti estrattivi finalizzati alla produzione di amianto, detto censimento riguarda soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle attività produttive e delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto (che deve essere uniformato secondo lo schema dell'allegato A del decreto), viene effettuato con l'ausilio della relazione che dette imprese annualmente trasmettono alle regioni ed alle ASL (ai sensi dell'art. 9 della L. 257/92) e che contiene informazioni in merito alle attività svolte, al tipo ed ai quantitativi di amianto utilizzato e dei rifiuti di amianto oggetto delle attività di smaltimento o di bonifica, alle caratteristiche di eventuali prodotti contenenti amianto ed alle misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente, ecc. Al fine di valutare l'ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, le Regioni possono operare un controllo

incrociato avvalendosi di fonti informative quali: codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; elenchi, disponibili presso le Camere di Commercio, riportanti, per ciascun codice di attività, gli indirizzi delle singole aziende iscritte; elenco, reperibile presso l'INAIL, delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi".

Il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, così come stabilito dal DPR 8 agosto 1994, ha carattere vincolante ed obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti mentre, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private. I proprietari degli immobili devono comunicare alle ASL i dati relativi alla presenza dei materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile; le ASL provvedono, oltre ad eseguire attività di controllo, a registrare i dati delle autonotifiche in "un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile" e ad inviarli alla Regione. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le ASL, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti.

Tali attività risultano ad uno stato di attuazione pressoché iniziale.

Successivamente, la legge n. 93 del 23 marzo 2001, all'art. 20 ("Censimento dell'amianto ed interventi di bonifica") ha autorizzato "la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002 per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente", rimandando al successivo regolamento di attuazione (D.M. n. 101 del 18 marzo 2003), la definizione dei soggetti, degli strumenti e delle fasi per la realizzazione della mappatura, nonché dei criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica.

La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, consente di individuare i siti contaminati e di valutare il rischio per l'ambiente e la salute pubblica ad essi associato, al fine di definire le misure necessarie per contenere o eliminare tale rischio.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono realizzare la predetta mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della L. 257/1992 ed avvalendosi di sistemi informativi impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale (SINANET) e trasmettere i relativi risultati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 30 giugno di ogni anno.

Nello specifico, l'attività di mappatura consiste in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti con amianto presente nell'ambiente naturale o costruito ed in una successiva fase di selezione dei siti che necessitano di interventi di bonifica urgenti.

La prima fase richiede la ricerca della presenza di amianto in siti raggruppabili nelle seguenti quattro categorie:

- impianti industriali attivi o dismessi: impianti nei quali l'amianto era utilizzato come materia prima o nei quali era/è presente negli impianti all'interno di macchinari, tubazioni, servizi, ecc.;
- edifici pubblici e privati: scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, uffici della P.A., impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri e sale convegni, biblioteche, luoghi di culto, edifici residenziali, edifici agricoli e loro pertinenze, edifici industriali e loro pertinenze;
- presenza naturale: attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto o senza la sua presenza, in aree però indiziate per l'amianto;
- altra presenza di amianto da attività antropica: cumuli di materiale contenente amianto, discariche incontrollate di rifiuti contenenti amianto, ecc.

Per la valutazione del rischio associato ai siti con amianto, così come richiesto dal D.M. 101/2003 e su forte sollecitazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato Interregionale Ambiente e Sanità ha definito la Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti, approvata nel 2004


dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Tale procedura, consente di associare a ciascun sito individuato, un punteggio rappresentativo del grado di rischio, in modo da definire una graduatoria dei siti mappati con relative priorità di intervento.

Stante la rilevanza del progetto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto prot. n. 771/RIBO/DI/G/SP del 12 giugno 2003, ha finanziato le attività di mappatura dell'amianto, trasferendo alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 50% della disponibilità totale delle somme indicate dall'art. 20 della L. 93/2001, destinando il restante 50% al finanziamento di interventi di bonifica urgenti (Area industriale della Val Basento, Stabilimenti ex Fibronit ed ex Ecored di Broni, Canolo Nuova, Valle del Belice, Comune di Messina, Careggi nel Comune di Firenze).

Sono stati inoltre assegnati i fondi da utilizzare per la bonifica dei siti di interesse nazionale contaminati da amianto (Bari-Fibronit, Priolo, Casale Monferrato, Balangero, Napoli Bagnoli, Tito, Biancavilla, Emarese) previsti dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, dal Decreto n. 468 del 18 settembre 2001, dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002, dalla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal Decreto n. 308 del 28 novembre 2006, con trasferimento delle risorse alle Regioni o alle Strutture Commissariali.

Inoltre, al fine di fornire un quadro complessivo della presenza di amianto sul territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Qualità della Vita ha predisposto un sistema informativo territoriale in cui inserire i dati di mappatura/censimento dell'amianto trasmessi dalle regioni. Al 31 dicembre 2006, risultavano mappati, a livello nazionale, 24.218 siti con amianto in ambiente antropico (di cui 198 parzialmente bonificati) e 50 siti con presenza naturale di amianto (figura 1).

Figura I - Mappatura dei siti con amianto in Italia (aggiornata al 31.12.06)



Il SIT consente l'interrogazione dei dati e la restituzione di reports di dettaglio, organizzati per regione, categoria e classe di priorità, nonché la loro visualizzazione su base cartografica. Il SIT è in continuo aggiornamento, con l'inserimento dei dati inviati dalle Regioni.



Di seguito si riporta un quadro sinottico (aggiornato al 31.08.08) relativo alla tempistica di trasmissione dei risultati di mappatura dell'amianto.

REGIONI CHE HANNO CONSEGNATO LA MAPPATURA DELL'AMIANTO		
1	Abruzzo	Consegna avvenuta in data 11.12.06
2	Basilicata	Consegna avvenuta in data 12.09.06
3	Emilia Romagna	Consegna avvenuta in data 17.11.05. Aggiornamenti trasmessi in data 25.05.06, 26.06.06, 28.06.07 e 10.06.08
4	Friuli Venezia Giulia	Consegna (primi dati) avvenuta in data 9.09.05. Consegna in data 30.10.07
5	Liguria	Consegna (primi dati) avvenuta in data 16.03.06
6	Lombardia	Consegna avvenuta in data 2.08.05. Aggiornamenti trasmessi in data 16.02.06 e 17.03.06. Nuova consegna (revisione) avvenuta in data 11.01.07 e in data 13.09.07 (anche censimento)
7	Marche	Consegna avvenuta in data 26.07.06. Nuova consegna (revisione) avvenuta in data 12.01.07
8	Molise	Consegna avvenuta in data 22.08.06
9	Piemonte	Consegna (dati presenza naturale di amianto) avvenuta in data 18.08.06
10	Sardegna	Consegna (primi dati) avvenuta in data 19.12.06 e 2.07.07. Consegna avvenuta in data 24.01.08, in data 8.07.08 ed in data 29.08.08
11	Toscana	Consegna avvenuta in data 29.07.08
12	Umbria	Consegna (primi dati) avvenuta in data 8.08.06 e 12.01.07. Consegna avvenuta in data 28.05.08.
13	Valle d'Aosta	Consegna (primi dati) avvenuta in data 5.07.07. Consegna (dati presenza naturale di amianto) avvenuta in data 24.10.07
REGIONI CHE HANNO CONSEGNATO DATI PARZIALI		
1	Campania	Consegna avvenuta in data 12.08.03
2	Prov. Aut. Bolzano	Consegna avvenuta in data 18.09.06
3	Puglia	Consegna avvenuta in data 23.08.06
5	Veneto	Consegna avvenuta in data 26.04.06

Ad oggi, le Regioni Calabria, Lazio, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento, nonostante i solleciti inviati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non hanno consegnato alcun dato di censimento/mappatura dell'amianto.

I dati ad oggi pervenuti, nonostante non sempre risultino esaustivi (non sempre le attività di mappatura hanno riguardato tutte le categorie di ricerca previste dal DM 101/2003) ed omogenei (non sempre è stata implementata la Procedura per la determinazione degli interventi urgenti di bonifica), evidenziano una rilevante presenza di amianto sul territorio nazionale e, conseguentemente, tenuto conto dell'elevato rischio ambientale e sanitario ad esso correlato, la necessità di attuare importanti interventi di bonifica.

Pertanto, al fine di fornire assistenza tecnica alle Regioni ed agli Enti pubblici (Province, Città Metropolitane, Comuni, ARPA, AUSL, Forze dell'Ordine, Sindacati, Associazioni ex-esposti amianto etc.) preposti alla eliminazione dei rischi da amianto, al recupero dei siti compromessi ed al loro sviluppo sociale e produttivo e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di amianto e trasferire le conoscenze dei temi correlati al suo impiego, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha finanziato e coordinato, nel 2006 e nel 2007, il Corso di Formazione Permanente per la lotta all'Amianto. Detto Corso è articolato in lezioni teoriche, pratiche (presso i laboratori ISPESL in cui si eseguono analisi per l'individuazione delle fibre di amianto) e sopralluoghi sui siti da bonificare di interesse nazionale contaminati da amianto e garantisce una assistenza continua (365 giorni all'anno) ai partecipanti, anche tenuto conto di un accesso di posta elettronica appositamente creato ([forumcorsoamianto@minambiente.it](mailto:forumcorsoamianto@minambiente.it)) a cui i partecipanti possono riferirsi per richiedere informazioni sul tema amianto ed avere una risposta, "in tempo reale", dagli esperti italiani della materia.

= § =

Riprendendo l'analisi sullo stato di attuazione dell'intero contenuto normativo, si precisa che quasi tutte le Regioni hanno adottato il Piano regionale previsto dall'articolo 10 della legge 257/92, ma, nella maggior parte dei casi, questo ha mostrato prevalente carattere di dichiarazione di intenti, di tipo organizzativo, in attesa di ottenere dati quantitativamente

utili, ai fini dell'atteso censimento e dell'attuazione operativa dei risanamenti ambientali e della tutela sanitaria degli ex esposti ad amianto.

Queste difficoltà, più volte lamentate dalle stesse Regioni e sottolineate dagli Organi centrali, hanno giustificato l'ulteriore produzione di normativa nazionale che ha affiancato la legge 257/92, tendente ad offrire quei mezzi finanziari sicuramente risultati in prima battuta insufficienti, anche se, a consuntivo, non pienamente sfruttati dalle Regioni stesse, come rilevabile dai prospetti riepilogativi allegati (si ricorda che con la legge 257/92 sono stati utilizzati solo in parte, gli ultimi 8 dei 24 miliardi di lire previsti rispettivamente per il 1992-1993-1994, stanziati dall'ex Ministero dell'Industria — ora lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico).

In questa prospettiva, dando, per completezza di sintesi, uno sguardo rapido a tale nuova produzione normativa, che inevitabilmente si intreccia e contribuisce sinergicamente a cercare soluzioni appropriate per lo stesso fine, si ricorda come sia stato possibile reperire ulteriori fondi attraverso Legge 9 dicembre 1998 n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" e nel DM numero 468 del 18 settembre 2001 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", che ha individuato tutti i siti inquinati di interesse nazionale, indicando alcune priorità per quanto riguarda l'inquinamento da amianto.

Per superare gli scarsi risultati ottenuti con i censimenti regionali previsti dall'art. 10 della legge 257/92, oltre ai siti specifici a rischio, si fa presente che per quanto riguarda la mappatura completa delle AREE in cui è presente ancora amianto ed i tempi di bonifica per quelle a maggior rischio, una parte minima di finanziamenti per le attività di mappatura e bonifica, è stato previsto anche con la Legge n. 93 del 23 marzo 2001 "Disposizioni in campo ambientale": rispettivamente 6 miliardi di lire per il 2000, 8 miliardi di lire per il 2001 e 8 miliardi di lire per il 2002 (che miravano almeno al recupero di quei fondi persi nel passato), che dovevano essere messi a disposizione con provvedimento del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni.

Quest'ultima iniziativa di attuazione, è stata intrapresa con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18.03.2003 n. 101 (G.U. 9 maggio 2003, n. 106).

Con lo stesso sono stati stabiliti i criteri di attribuzione del carattere di urgenza degli interventi di bonifica (art. 20 legge 93/2001) nonché definiti i soggetti, gli strumenti e le fasi per la realizzazione delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza dell'amianto.

Nello specifico, l'attività di mappatura consiste in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti con amianto presente nell'ambiente naturale o costruito ed in una successiva fase di selezione dei siti che necessitano di interventi di bonifica urgenti.

Il termine del mandato affidato alla Commissione Amianto appare coincidere con il fisiologico completamento dei principali compiti fissati dalla Legge così come l'apparente esaurirsi delle competenze di supervisione affidate alle Autorità Centrali. Infatti, i nuovi rapporti istituzionali scaturiti dal diverso ruolo delle Regioni in ambito di competenza sanitaria, determinati dalla modifica del titolo V della Costituzione, hanno messo in risalto l'opportunità di un diverso coordinamento delle Regioni, non più rappresentabili all'interno della composizione della Commissione. Tutto ciò deve porre l'attenzione del legislatore sulla necessità di una revisione d'aggiornamento dei compiti delle varie parti coinvolte, per riportare all'attualità del decentramento delle competenze.

In tali condizioni, si è giustificato il rinnovo del mandato alla Commissione Amianto con una proroga di un solo anno del mandato scaduto, come ricordato, in data 31 dicembre 2006.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 257/92, i compiti della Commissione Amianto hanno riguardato:

a) l'acquisizione dei dati dei censimenti di cui all'articolo 10 della legge (piani regionali e delle province autonome);

- b) la predisposizione, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, di un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;
- c) la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto, nonché sul trattamento, imballaggio, e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'individuazione dei requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
- e) la definizione dei requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
- f) la predisposizione delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

Esaminando singolarmente le attività svolte per i vari punti di cui sopra, sviluppati nel corso del periodo in esame, si riporta quanto di seguito:

Punto a): dai dati informativi in possesso è risultato che due Regioni, alla data del 23 giugno 2005, non avevano ancora inviato il piano: Abruzzo e Molise. Tre Regioni hanno invece inviato un piano incompleto: Calabria, Campania, Sicilia. Sono state intraprese le iniziative per il completamento dei piani regionali.

Punto b): per quanto riguarda la formazione rivolta a diversi soggetti (lavoratori, gestori e Operatori dei servizi) la Commissione Amianto ha predisposto il relativo Piano di indirizzo e coordinamento in data 3 marzo 1995. Successivamente il documento è stato sottoposto all'esame della Conferenza delle Regioni affinché le Regioni stesse individuassero una linea comune di azione. E' seguita, quindi, la fase di realizzazione che si è conclusa rendendo possibile il trasferimento di fondi previsti (art. 3 allegato A, lettera d) D.P.R. 16-11-95). I primi dati sensibili, risalenti al 2001, indicano che sono state coinvolte più di 3000 persone e che 11 regioni (Umbria, Lazio, Basilicata, Sicilia, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia) hanno acquisito strumentazioni per la determinazione delle fibre aerodisperse e l'identificazione dei materiali.

Punto c): il relativo documento è stato più volte preparato e revisionato dalla Commissione Amianto, licenziato già una prima volta in data 27 giugno 1997. Le difficoltà nascevano dalla necessità di armonizzare il suo contenuto con la continua ed incerta evoluzione delle norme comunitarie sulla gestione dei rifiuti e delle discariche. Finalmente il documento è stato definitivamente licenziato nella seduta della Commissione del 15 gennaio 2004, successivamente pubblicato con il decreto interministeriale Ambiente – Salute – Attività Produttive 29 luglio 2004 n. 248 (pubblicato nella G.U. del 05.10.2004 n. 234).

Punti d) ed e): relativamente agli aspetti richiamati da questi due punti, sono stati perfezionati ed emanati i seguenti decreti: DM 12 febbraio 1997 (concerto sanità-industria) “criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto,” e il DM 26 marzo 1998 (Ministero dell'industria) “elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione”.

Punto f): questo è il punto che ha richiesto maggiore impegno da parte della Commissione Amianto che nel tempo ha varato diversi disciplinari

tecnici, tutti recepiti in diversi decreti ministeriali e che qui più sinteticamente vengono ricordati:

- 13 norme tecniche (trasferite in 7 decreti ministeriali), riguardanti:

- a) edifici pubblici;
- b) veicoli rotabili;
- c) siti industriali dismessi;
- d) unità prefabbricate;
- e) condotte e cassoni per acque potabili e non;
- f) parametri per l'omologazione dei materiali sostitutivi;
- g) trasporto, messa in discarica e/o trasformazione dei rifiuti;
- h) unità navali o equipollenti;
- i) coprenti per amianto-cemento (inglobanti e incapsulanti);
- j) dispositivi di protezione individuali;

Per quanto riguarda, invece la classificazione e uso delle “Pietre Verdi”, i requisiti minimi dei laboratori e metodologie analitiche e la partecipazione dei laboratori ai programmi di qualità, sono state ravvisate necessità di aggiornamento o attuazione operativa.

Dalla data del suo ultimo rinnovo (efficacia 1 luglio 2001 - 31 dicembre 2005 e proroga al 31 dicembre 2006), la Commissione Amianto ha effettuato 9 riunioni nelle quali sono stati trattati i seguenti argomenti:

#### *Individuazione tematiche esistenti. Programmazione attività.*

- Adozione Regolamento interno. Valutazione dei quattro Gruppi di lavoro “Gestioni dei rifiuti di amianto e dei rifiuti dei materiali sostitutivi” – “Materiali sostitutivi” – “Censimenti Regionali” – “Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica”.
- Definizione disciplinare tecnico rifiuti contenenti amianto RCA REV 16-2002/3 a seguito della presentazione in Conferenza Stato Regioni

(17 novembre 2003) della bozza di decreto di adozione preparato dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio. Parere relativo bonifica Casale Monferrato. Punto Albo Bonificatori. Punto documento Gruppo Materiali sostitutivi. Proposta indice di valutazione sicurezza coperture cemento amianto. Coperture cemento amianto. Parere documento Pietre Verdi Emilia Romagna. Parere intonaci edifici Biancavilla (Conferenza di Servizi Min. Ambiente).

- Proposta metodologia ricerca fibre asbestiformi nelle acque e nei suoli dei siti inquinati di interesse Nazionale. Quesiti Pietre Verdi. Indicazioni operative monitoraggio aereo di fibre presso discariche dei rifiuti di amianto. Formazione di due nuovi Gruppi di Lavoro. Acquisizione supporto al Gruppo di lavoro di esperti esterni proposti dal Ministero Ambiente per i siti inquinati.
- Audizioni tematiche Gruppi di lavoro ed esperti invitati: Pietre Verdi e Studio fibre asbestiformi nelle acque e suoli di siti inquinati di interesse Nazionale. Audizione rappresentanti RFI S.p.A. - Metodiche analitiche Fibre in acqua/suolo/aria siti inquinati di interesse nazionale.

Sulla scorta del decreto del 28 dicembre 2005, come sopra ricordato, il mandato alla Commissione Amianto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006.

I Gruppi di Lavoro individuati dalla predetta Commissione hanno effettuato diversi incontri che si articolano dal dicembre 2004 al febbraio 2006 e che hanno condotto alla produzione di due bozze di documenti, individuati rispettivamente come:

- Parere tecnico in merito al campionamento di suoli inquinati di con possibile presenza di amianto ed altre fibre asbestiformi (richieste indicazioni specifiche per gli interventi di bonifica da tale tipi di inquinanti/prodotti fibrosi, non adeguatamente gestiti con il DM ambiente 25 ottobre 1999 n. 471 relativo ai predetti siti);
- Appunti sui protocolli di lavoro per le analisi delle ROCCE VERDI



In particolare la tematica affrontata nel secondo punto avrebbe dovuto verificare e dare soluzioni per il superamento di contraddizioni e dell'errata terminologia che emergono dalla lettura comparativa della legge 257 ed il DM applicativo del 14 maggio 1996, relative al divieto di estrazione dell'amianto ed attività interessanti le Pietre Verdi strettamente connesse con il rischio amianto presente in natura. Il problema investe aspetti di legittimità della norma applicativa ed aspetti tecnici metodologici per verificare la possibilità di distinguere correttamente tra pericolo e rischio sanitario nelle attività non industriali legate alla probabile presenza di amianto.

#### ALTRE ATTIVITA' AVVIATE DAL MINISTERO SALUTE:

iniziative specifiche intraprese dal **Centro nazionale di Controllo delle Malattie (CCM)** della Direzione Generale della Prevenzione.

Contemporaneamente alla previsione della scadenza del mandato della Commissione, il Ministero della salute, usufruendo delle potenzialità finanziarie del Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione dello stesso Ministero (legge 26 maggio 2004, n. 138), ha avviato di propria iniziativa due progetti, della durata prevista di due anni ciascuno, che prevedono anche la presenza delle Regioni per completare e rendere operative le ultime indicazioni ereditate dal lavoro della Commissione (Accordi di collaborazione con Regione Piemonte (progetto 500 mila euro) e ISPESL (progetto 800 mila euro - recupero di un precedente finanziamento andato in perenzione ed ora in recupero tramite Ministero del Tesoro -) siglati separatamente in data 11 dicembre 2006.

Tale iniziativa ha come finalità quella di supportare sia gli interventi di bonifica dall'amianto (definitiva standardizzazione delle metodiche analitiche) che per rispondere alle esigenze più strettamente di carattere sanitario per la valutazione delle nuove esposizioni (lavori in cava, grandi opere, pietre verdi) per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti e per chiarire le perplessità suscitate dalle disposizioni contenute nel recente D.lgs 257 del 25 luglio 2006 (attuazione della direttiva 2003/18/CE

relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

**Attività presso il Ministero della Salute derivate dall'attuazione normative sull'amianto.**

In base al DM 20 agosto 1999, i dati relativi alla mappatura delle navi contenenti amianto devono essere inviati al Ministero della sanità.

E' stato pertanto costituito, presso la Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV, un archivio mappature ed una lista in formato elettronico con le notizie salienti.

In base all'allegato 5 del DM 14 maggio 1996, è continuamente aggiornato un elenco dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi sull'amianto e che hanno fatto richiesta di partecipare a programmi di controllo di qualità per standardizzare le metodiche e rispondere a requisiti minimi di effettiva capacità e professionalità. Da queste attività derivano responsabilità per le corrette scelte socio economiche riguardanti le bonifiche e la restituzione di aree pubbliche agli ambienti di vita.

L'avvio dei progetti CCM su indicati, prevede, per questo aspetto specifico, il recupero dei programmi di qualità previsti per la certificazione dei laboratori.

Per quanto concerne gli anni successivi al 2006 e fino al momento della stesura della presente relazione, non si registrano ulteriori attività che siano meritorie di rendicontazione.